

REGOLAMENTO (CEE) N. 137/82 DEL CONSIGLIO**del 19 gennaio 1982****relativo all'applicazione della decisione n. 1/82 del Consiglio di associazione CEE-Malta che sostituisce l'unità di conto con l'ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ⁽¹⁾, è stato firmato il 5 dicembre 1970 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1971 ;considerando che un protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ⁽²⁾ è stato firmato a Bruxelles il 4 marzo 1976 ed è entrato in vigore il 1° giugno 1976 ;

considerando che, in base all'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo di cui sopra e che forma parte integrante dell'accordo, il Consiglio di associazione

CEE-Malta ha adottato la decisione n. 1/82 che modifica il protocollo relativo alle regole d'origine ;

considerando che bisogna applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La decisione n. 1/82 del Consiglio di associazione CEE-Malta è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. de KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.